

Distributori di carburante: i calcoli da effettuare

Ai fini del contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio), si chiede come va eseguito il calcolo per un distributore carburante. La mia situazione è la seguente:

- anno 2019, corrispettivi 5.723.873,98 euro al netto dell'Iva, di cui 5.510.570,90 euro per importi pagati al fornitore al netto dell'Iva;
- aprile 2019, 620.454,78 euro al netto dell'Iva, di cui 601.560,80 euro per importi pagati al fornitore;
- aprile 2020, 105.098,23 euro al netto dell'Iva, di cui 96.570,76 euro per importi pagati al fornitore.

P.P. - ROMA

Per verificare se spetta il contributo a fondo perduto, ex articolo 25 del Dl 34/2020, decreto Rilancio, occorre che risultino rispettati due requisiti:

- 1) requisito dimensionale (ricavi dell'anno 2019 non superiori a 5 milioni di euro);
- 2) riduzione di fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020 di almeno il 33,34 per cento.

Ai fini del requisito dimensionale, l'agenzia delle Entrate, nella circolare 15/E/2020, ha precisato che, per i distributori di carburante, occorre riferirsi alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del Dpr 600/1973, quindi al netto del prezzo corrisposto al fornitore. Per quanto riguarda il confronto dei fatturati, nella circolare è stato precisato che, per i commercianti al minuto (categoria nella quale sono inclusi i gestori dei rifornimenti di carburante) si deve considerare il totale dei corrispettivi, oltre a eventuali fatture attive emesse, al netto dell'Iva, che hanno concorso alla liquidazione Iva del mese di aprile (pertanto, in questo caso, il calcolo va fatto al lordo del prezzo corrisposto al fornitore).

Nel caso proposto, i due requisiti sono soddisfatti, in quanto:

- 1) i ricavi 2019 (calcolati al netto del prezzo pagato ai fornitori) sono pari a circa 200mila euro;
- 2) la riduzione di fatturato è di quasi l'80 per cento.

Alla differenza tra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019, si applica una specifica percentuale in relazione all'ammontare di ricavi e compensi:

- 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;
- 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro;
- 10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione per quanto riguarda sia le imposte sui redditi sia per l'Irap, e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.